

Sintesi parlamentare n. 39/S della settimana dal 9 ottobre al 13 ottobre 2017

16 Ottobre 2017

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DEFINITIVAMENTE

- **DDL recante “Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell’insolvenza” ([DDL 2681/S](#))**.

L’Aula ha approvato definitivamente, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto nel testo approvato dalla Commissione Giustizia identico a quello trasmesso dalla Camera dei Deputati (si veda al riguardo la notizia di “In Evidenza” [del 12 ottobre u.s.](#)).

Per l’iter parlamentare precedente si vedano le [Sintesi nn. 4/2017](#), [5/2017](#) e [38/2017](#).

Il testo prevede la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al RD 267/42 e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, per il riordino dell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza di cui al D.Lgs 270/1999 e delle misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza di cui al DL 347/2003, convertito dalla L.39/2004, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DA UN RAMO DEL PARLAMENTO

- **DDL su “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2017” ([DDL 2886/S](#))**.

L’Aula ha licenziato, in seconda lettura, il provvedimento in oggetto con limitate modifiche al testo approvato dalla Commissione Politiche dell’Unione europea (si veda al riguardo la notizia “In Evidenza” [dell’11 ottobre u.s.](#)).

[Scheda emendamenti in Aula](#)

Per l’iter parlamentare precedente si vedano le [Sintesi nn. 27/2017](#), [29/2017](#) e [37/2017](#).

Il provvedimento insieme alla Legge di delegazione europea rappresenta il nuovo strumento di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea introdotto dalla L.234/2012 che riforma le norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea.

Il testo contiene norme di diretta attuazione per garantire l’adeguamento dell’ordinamento nazionale

all'ordinamento europeo ed, in particolare, modifica l'allegato 5 del D.Lgs 152/2006, sulla disciplina delle acque reflue urbane per garantire una corretta attuazione della direttiva 91/271/CEE.

Il provvedimento torna ora alla terza lettura della Camera dei Deputati.

PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI APPROVATI DALLE COMMISSIONI DI MERITO

- DDL su “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” ([DDL 2208/S](#)).

La Commissione Affari costituzionali ha approvato, in seconda lettura, in sede referente, il disegno di legge in oggetto con modifiche al testo iniziale.

[Scheda emendamenti in Commissione](#)

Per l'iter parlamentare precedente si vedano le [Sintesi nn. 46/2015](#) e [3/2016](#).

Il provvedimento si compone di due articoli relativi alla protezione dei dipendenti che segnalano illeciti, rispettivamente, nel settore pubblico e in quello privato.

Con riguardo al settore pubblico, viene modificato l'art. 54-bis del D.Lgs 165/2001 (testo unico del pubblico impiego) sulla tutela del dipendente pubblico che denuncia al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell'ente ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione, all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti le condotte illecite o di abuso di cui sia venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto di lavoro. Viene, altresì, prevista l'estensione della suddetta disciplina ai collaboratori o consulenti, con ogni tipologia di incarico o contratto nonché ai lavoratori e ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della amministrazione pubblica. Viene, inoltre, previsto che è a carico del datore di lavoro pubblico dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Con riguardo al settore privato, viene, in particolare, modificato l'art. 6 del D.Lgs 231/2001, relativo ai modelli di organizzazione e di gestione dell'ente prevedendo, tra l'altro:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 1, lett. a) e b) – (coloro che rappresentano, amministrano o dirigano l'ente (o una sua unità organizzativa) nonché coloro che esercitano la gestione e il controllo dello stesso o le persone che siano sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei suddetti soggetti) – di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
 - b) canali alternativi di segnalazione, di cui almeno uno idoneo a garantire, anche con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - d) nel sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- Viene, inoltre, previsto che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dalla organizzazione sindacale

indicata dal medesimo.

Inoltre il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo così come il mutamento di mansioni nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro (in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti ecc.) dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Il provvedimento passa ora all'esame dell'Aula.